COMUNE DI BARI

Ripartizione Servizi Demografici, Elettorali e Statistici
POS Elettorale

Elezioni dirette del Sindaco e del Consiglio Comunale

Elezioni dirette del Presidente di Municipio e del Consiglio Municipale

FAQ - Elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari

Regolamentazione dell'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari

1. Da cosa è disciplinata l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

L'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari è disciplinata dal Titolo II – Capo II del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, approvato con D.C.C. n. 5 del 24.03.2014 e coordinato con le modifiche apportate all'art. 18 con D.C.C. n. 22 del 22.04.2014, all'art. 82 con D.C.C. n. 88 del 12.12.2014.

Per quanto non disciplinato nel suddetto Capo II si rinvia alle disposizioni legislative in materia elettorale previste per i comuni.

Il succitato regolamento è presente sul portale del Comune di Bari, al seguente link:

http://www.comune.bari.it/-/regolamento-sul-decentramento-amministrativo-istitutivo-dei-municipi

2. Quando si svolge l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari ?

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, l'elezione dei Presidenti e dei Consigli dei Municipi avviene contemporaneamente a quella del Sindaco e del Consiglio comunale, fatto salvo il caso di scioglimento anticipato di un Consiglio del Municipio.

3. Quali sono le condizioni di eleggibilità, incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità dei Presidenti e dei Consiglieri dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi degli articoli 15 e 16 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- sono eleggibili alla carica di Presidente del Municipio e Consigliere del Municipio coloro che sono in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale;

- si applicano ai Presidenti ed ai Consiglieri del Municipio le norme stabilite dagli artt. 58, 60, 63, 65, 67, 68, del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, nonché l'art.69 del D.lgs 267/2000 per la disciplina dei relativi procedimenti di contestazione;

- si applicano altresì le disposizioni del Dlgs 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le P.A. e presso gli Enti privati in controllo pubblico.

4. Qual è il numero dei candidati da ricomprendere nelle liste per l'elezione del Consiglio dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari, i consigli dei municipi sono composti come segue:

Municipio 1: Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare: 20 consiglieri;

Municipio 2: Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca: 20 consiglieri;

Municipio 3: S.Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore: 14 consiglieri;

Municipio 4: Carbonara - Ceglie - Loseto: da 12 consiglieri;

Municipio 5: Palese - Santo Spirito - Catino - San Pio: da 10 consiglieri.

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari, per l'elezione del Consiglio dei Municipi ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere e non inferiore a due terzi dello stesso, escludendo dal computo il Presidente, come di seguito riportato:

Municipio 1: Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare: lista composta da 13 a 20 candidati consiglieri;

Municipio 2: Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca: lista composta da 13 a 20 candidati consiglieri;

Municipio 3: S.Paolo - Stanic - Marconi - San Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore: lista composta da 9 a 14 candidati consiglieri;

Municipio 4: Carbonara - Ceglie - Loseto: lista composta da 8 a 12 candidati consiglieri;

Municipio 5: Palese - Santo Spirito - Catino - San Pio: lista composta da 7 a 10 candidati consiglieri.

Riferimenti normativi:

artt. 6 e 17 Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi di Bari.

5. È possibile che un candidato si possa candidare come consigliere in più di un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, in non più di due Municipi (art. 56 ed art. 65 comma 2 TUEL) con la conseguenza che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità.

Secondo la prescrizione di cui all'art. 65 comma 2 del TUEL la carica di consigliere del Municipio è incompatibile con quella di consigliere di altra circoscrizione o Municipio, anche di altro comune.

6. È possibile che un candidato si possa candidare come Consigliere del Consiglio Comunale e come Consigliere ad un Municipio?

Un candidato si può candidare come consigliere sia al Comune che al Municipio con la conseguenza, quando le elezioni si svolgano nella stessa data, che qualora venga eletto in entrambi dovrà provvedere, dopo le elezioni, a rimuovere la causa di incompatibilità prevista dall'art. 65 comma 3 TUEL.

7. Come è regolamentata la rinuncia alla candidatura per i Municipi?

La legge non contiene alcuna disposizione in merito alla rinuncia alla candidatura.

Sulla questione si è, comunque, dell'avviso – in linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sezione quinta, decisione 1º ottobre 1998, n. 1384, a pagina 246) – che l'accettazione della candidatura non crea di per sé vincoli giuridici, ma dia luogo ad un impegno fiduciario che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà.

Per garantire quelle esigenze di certezza che caratterizzano il procedimento elettorale e tenuto conto che la rinuncia alla candidatura può incidere sulla stessa ammissibilità della lista, tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature o comunque fino alla conclusione degli adempimenti di ammissione delle liste da parte della commissione elettorale circondariale.

Ciò significa che eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione della lista.

8. Nelle elezioni municipali del Comune di Bari si deve garantire la parità di genere?

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, in ogni lista elettorale la quota massima del genere più rappresentato deve essere pari ai 2/3 della lista.

9. Come sono regolamentate le sottoscrizioni nelle elezioni municipali del Comune di Bari?

Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- per la sottoscrizione delle liste dei candidati al Consiglio dei Municipi ed alla Presidenza del Municipio, si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione dei Consiglieri comunali nei Comuni con pari numero di abitanti;

- non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno;

- le firme dei presentatori sottoscrittori sono autenticate ai sensi di legge.

10. Sono valide le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista?

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute NON VALIDE dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato, tra l'altro, che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati nella lista stessa (rif. Consiglio di Stato, Sezione quinta, 6 ottobre 2014, n.4993).

11. Chi sono i soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di Presidente e di consigliere municipale?

Le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati devono essere autenticate dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

In relazione a tutti i pubblici ufficiali menzionati nell'articolo 14 citato, il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, ha univocamente ribadito che i pubblici ufficiali stessi sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Ultimamente, inoltre, il Consiglio di Stato, sezione terza, ha affermato che, per i pubblici ufficiali di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, non sussiste, ai fini del potere autenticatorio delle sottoscrizioni, il limite della "pertinenza", secondo cui tali soggetti potrebbero autenticare solo le firme finalizzate alla competizione elettorale dell'ente al quale appartengono o che si svolge in tale territorio. Pertanto, l'unico limite a tale potere rimane, per tutti i suddetti pubblici ufficiali, quello dello svolgimento delle funzioni autenticatorie all'interno del territorio dell'ufficio di cui sono titolari o al quale appartengono.

Tra i soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53/1990 figurano, tra gli altri, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali oltre ai consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano e al sindaco. In mancanza di una contraria disposizione normativa, tali consiglieri sono competenti ad eseguire le autenticazioni anche se siano candidati alle medesime elezioni.

12. Qual è il numero degli elettori che devono sottoscrivere le liste dei candidati ai Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio dei Municipi e delle candidature alla carica di Presidente collegate, deve essere sottoscritta, a norma dell'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81 successive modifiche e integrazioni, dal seguente numero di sottoscrittori:

Municipio 1 - Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare (99.567 abitanti): da un minimo di 200 a un massimo di 400 sottoscrittori;

Municipio 2 - Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca (91.943 abitanti): da un minimo di 200 a un massimo di 400 sottoscrittori;

Municipio 3 – S.Paolo - Stanic - Marconi - S.Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore (58.127 abitanti): da un minimo di 200 a un massimo di 400 sottoscrittori;

Municipio 4 - Carbonara - Ceglie - Loseto (37.700 abitanti): da un minimo di 175 a un massimo di 350 sottoscrittori;

Municipio 5 - Palese - S.Spirito - Catino - San Pio (28.590 abitanti): da un minimo di 175 a un massimo di 350 sottoscrittori.

L'art. 17 del Regolamento dei Municipi prevede che: "non sono richieste le sottoscrizioni, quando la lista dei Municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno."

13. Come si effettua la presentazione delle liste nelle elezioni municipali del Comune di Bari?

In tutti i municipi, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:

1) candidatura alla carica di Presidente del Municipio e lista dei candidati alla carica di consigliere municipale;

2) dichiarazione di presentazione della lista;

3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune; per la presentazione delle liste di Presidenti e Consiglieri dei 5 municipi, l'art. 17 del regolamento prevede che non sono richieste le sottoscrizioni quando la lista dei municipi viene presentata insieme alla lista per l'elezione del Consiglio Comunale con lo stesso contrassegno;

4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di Presidente del Municipio e per la candidatura alla carica di Consigliere Municipale contenenti la dichiarazione sostitutiva di ogni candidato Presidente del Municipio e Consigliere attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità;

5) certificati attestanti che i candidati alla carica di Presidente e di Consigliere del Municipio sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;

6) dichiarazione, da parte del candidato alla carica di Presidente, del collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio del municipio;

7) dichiarazione, dei delegati delle liste, di collegamento con il candidato alla carica di Presidente;

8) indicazione di due delegati con facoltà di assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare ai candidati a presidente ammessi e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale;

9) un modello di contrassegno di lista, anche figurato, in triplice copia con la dichiarazione che ne autorizza l'uso; per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, è opportuno che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione). I disegni dei modelli anzidetti devono essere perfettamente identici nelle due misure e in essi deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore;

10) linee programmatiche per lo sviluppo del Municipio, che devono essere compatibili con il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo di uno dei candidati a Sindaco; ove invece si tratti di elezione anticipata del Consiglio del Municipio, deve essere garantito il rispetto delle linee programmatiche e degli indirizzi di governo già presentati al Consiglio Comunale dal Sindaco in carica;

11) dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali che risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali o da rappresentanti da loro incaricati, con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (tale disposizione è valida solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o al Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali);

12) bilancio preventivo delle spese della lista, del candidato Presidente del Municipio, dei candidati consiglieri. Il bilancio preventivo delle spese della lista, del candidato Presidente del Municipio, dei

candidati consiglieri municipali, sono richiesti solo per i Municipi 1, 2 e 3, aventi popolazione superiore a 50.000 abitanti:

Municipio 1 - Murat - San Nicola - Libertà - Madonnella - Japigia - Torre a Mare (99.567 abitanti);

Municipio 2 - Poggiofranco - Picone - Carrassi - San Pasquale - Mungivacca (91.943 abitanti);

Municipio 3 - S.Paolo - Stanic - Marconi - S.Girolamo - Fesca - Villaggio Lavoratore (58.127 abitanti).

14. Quali sono le date per la presentazione delle liste e candidature alle prossime elezioni dei Municipi?

Ai sensi degli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali", la presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative deve essere effettuata presso la segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedente la data della votazione.

15. Le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali?

Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione e il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che sia costituito un gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali.

Unitamente alla presentazione della candidatura o della lista, in questi casi, ai sensi del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, deve essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Presidente o dal Segretario del partito o gruppo politico o dai Presidenti o Segretari regionali o provinciali di essi che risultino tali per attestazione dei rispettivi Presidenti o Segretari nazionali ovvero da rappresentanti da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

In mancanza di tale dichiarazione la commissione elettorale circondariale disporrebbe la ricusazione della lista in quanto presentata da persone non autorizzate.

16. Quali sono le modalità di espressione del voto nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

L'elezione del Presidente del Municipio è disciplinata dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

Il modello di scheda per l'elezione del Presidente e del Consiglio del Municipio è analogo a quello utilizzato per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. Il voto per il Presidente è espresso tracciando un segno sul nome del candidato alla presidenza prescelto.

Il voto di lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta, ed eventualmente potranno essere espressi anche uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella medesima lista, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

Nel caso di due preferenze, esse devono essere espresse per candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Il voto espresso per una lista verrà automaticamente attribuito al candidato alla presidenza collegato anche se il nome non è espressamente barrato.

Qualora sia stato tracciato solamente un segno sul nome del candidato alla Presidenza, verrà attribuito il voto al candidato medesimo, ma a nessuna delle liste collegate, salvo che il candidato sia collegato ad una sola lista.

È possibile inoltre esprimere il voto per una lista ed eventualmente indicare il/i voto/i di preferenza per il/i candidati e tracciare un segno sul nome del candidato alla presidenza sostenuto da un altro raggruppamento di liste. In questo caso verranno attribuiti il voto di lista e la/e preferenza/e espressa/e, ma il voto per il candidato alla presidenza verrà attribuito al nominativo segnato e non a quello collegato alla lista votata.

17. I componenti del seggio (presidente, scrutatori e segretario) possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio possono votare, per le elezioni degli organi del municipio, nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, purché siano elettori di altra sezione del medesimo Municipio.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

18. I rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

I rappresentanti di lista e gli ufficiali ed agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, nella sezione dove esercitano le loro funzioni, purché siano elettori di altra sezione del medesimo Municipio.

In ogni caso, per votare tutti i predetti elettori devono presentare la tessera elettorale.

Gli elettori in questione sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

19. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare, per le elezioni degli organi del Municipio, ancorché non iscritti nelle liste elettorali della medesima sezione?

Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale allestita in un edificio privo di barriere architettoniche, purché siano elettori di qualsiasi altra sezione del medesimo Municipio.

Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare:

- una certificazione medica rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi;

oppure

- una copia autentica della patente di guida speciale.

Da tale documentazione, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

La certificazione medica o la copia della patente di guida speciale devono essere allegate al verbale.

Si evidenzia, nella fattispecie, che sussiste il divieto di esprimere il proprio voto in più di una sezione elettorale e che, in caso di violazione di tale divieto, conseguono sanzioni di carattere penale applicabili ai sensi dell'art. 104, settimo comma, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dell'art. 97, primo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

20. Come avviene la proclamazione degli eletti nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;

- nell'ambito di un raggruppamento di liste è eletto prioritariamente il candidato alla presidenza, se all'insieme di liste è attribuito almeno un seggio e, successivamente, nell'ambito di ogni lista, i candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; a parità di cifra sono eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

21. In quale caso e con quali modalità si procede al secondo turno elettorale (ballottaggio) nelle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del

Comune di Bari:

- qualora nessun candidato ottenga la maggioranza (assoluta dei voti validi) di cui al comma 7 dell'art. 18 del Regolamento, si procede ad un secondo turno elettorale, che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti;

- in caso di parità di voti tra candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età;

- in caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 9 dell'art. 18 del Regolamento secondo periodo dell'art. 18 del Regolamento, partecipa al ballottaggio il candidato che segue in graduatoria;

- detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento;

- per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del Consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.

22. Quali sono le modalità di espressione del voto nel secondo turno elettorale (ballottaggio) delle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- il modello di scheda per il ballottaggio è analogo a quello previsto per il turno di ballottaggio per le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale.

- il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

23. Come avviene la proclamazione degli eletti dopo il secondo turno elettorale (ballottaggio) delle elezioni dei Presidenti dei Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 18 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari, dopo il secondo turno è proclamato eletto Presidente del Municipio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, è proclamato eletto Presidente il candidato collegato, ai sensi del comma 12 dell'art. 18 del Regolamento, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del Consiglio del Municipio che ha conseguito la maggior cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato Presidente il candidato più anziano di età.

24. Quali sono le modalità di espressione del voto nelle elezioni dei Consigli dei

Municipi del Comune di Bari?

Ai sensi dall'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari:

- il voto alla lista è espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta;

- ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

25. Come avviene l'attribuzione dei seggi nelle elezioni dei Consigli dei Municipi del Comune di Bari?

L'attribuzione dei seggi è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento sul decentramento amministrativo istitutivo dei Municipi del Comune di Bari.

L'attribuzione dei seggi alle liste è effettuata successivamente alla proclamazione dell'elezione del Presidente.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Municipio.

La cifra individuale di ciascun candidato a Consigliere del Municipio è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.

Salvo quanto disposto dal comma 8 dell'art. 19 del Regolamento, per l'assegnazione del numero dei Consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di elezione del Presidente, con i rispettivi candidati alla carica di Presidente si divide la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,2,3,4…. sino a concorrenza del numero di Consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei Consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista o al gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.

Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, è divisa per 1,2,3,4….. sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni lista.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre che nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.

Qualora un candidato alla carica di Presidente sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento, almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, è assegnato il 60 per cento dei seggi, sempre ché nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia superato nel turno medesimo il 50 per cento dei voti validi.

I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, ai sensi del comma 7 dell'art. 19 del Regolamento. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di Consigliere i candidati alla carica di Presidente, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio.

In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di Presidente risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.

Effettuate le operazioni di cui al comma 10 dell'art. 19 del Regolamento, sono proclamati eletti Consiglieri del Municipio i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali; in caso di parità di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.